

ALLEGATO **"B"** dell'atto n. **26846** di raccolta

"Fondazione San Michele Arcangelo Ente Filantropico ETS"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione

È costituita dal 1996 una Fondazione di diritto privato denominata: "Fondazione San Michele Arcangelo Ente Filantropico ETS". La Fondazione fino a febbraio 2026 era stata intitolata a San Riccardo Pampuri e da quella data assume la nuova denominazione "San Michele Arcangelo", in considerazione della rilevanza prevalente assunta negli ultimi anni dall'attività rivolta alla costruzione del Villaggio omonimo, situato a Corridonia, in contrada Cigliano 15, in collaborazione con diverse realtà associative, tra cui, in primis, la "Cooperativa Sociale P.A.R.S. - Prevenzione, Assistenza, Reinserimento Sociale - "Pio Carosi" Impresa Sociale ETS", con cui svolge da molti anni una proficua ed intensa attività di collaborazione ideale e operativa.

Articolo 2

Sede - Durata

La Fondazione ha sede legale in Corridonia (MC) Contrada Cigliano n. 15.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali

alle proprie finalità.

La Fondazione opera, comunque, prevalentemente in ambito nazionale.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione, non ha scopo di lucro e promuove la solidarietà umana, sociale, culturale e religiosa, favorendo la risposta ai bisogni delle persone di qualsiasi età e nazionalità in stato di grave difficoltà o emarginazione, dei soggetti in qualsiasi modo svantaggiati o disagiati, diversamente abili, minori, anziani, affetti da dipendenze patologiche di vario genere (tossicodipendenze, alcool, ludopatie, ecc.), affetti da dipendenze comportamentali, con particolare attenzione all'educazione, alla cura, alla riabilitazione ed all'integrazione dei giovani e minori in condizioni di devianza o di disagio psichico e sociale.

La Fondazione si avvale della cultura e delle arti in genere (letteratura, musica, teatro, pittura, scultura...) come strumenti fondamentali per l'educazione, la cura e la riabilitazione e l'integrazione dei soggetti svantaggiati o disagiati.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Nel rispetto di tali finalità, la Fondazione, ente filantropico, eroga denaro, beni o servizi, anche di

investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e disagiate o di attività di interesse generale, così come indicate nell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto

1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4

Attività funzionali al perseguimento degli scopi

Le attività di interesse generale individuate all'art. 3 potranno essere realizzate attraverso le seguenti specifiche attività, da considerarsi esemplificative, ma non esaustive:

- incentivazione, facilitazione e sviluppo delle attività di enti operanti nei settori assistenziale, sanitario, educativo e dell'inserimento sociale e lavorativo in favore di soggetti svantaggiati o disagiati di qualsiasi età e nazionalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di

giovani e minori in stato di bisogno e di devianza, di persone con disturbi psichici e comportamentali, tossicodipendenti, alcoolisti, soggetti portatori di handicap, anziani e di qualunque altro soggetto che l'ordinamento giuridico consideri svantaggiato o disagiato;

- incentivazione, attivazione e gestione stabile o temporanea di programmi, servizi e attività di centri di prima accoglienza, di centri diurni e residenziali per soggetti svantaggiati o disagiati;

- erogazione di contributi economici rimborsabili, privi di interessi e di oneri, nel rispetto della normativa di legge vigente, a favore di persone in condizioni di disagio economico, nonché a favore di Enti del Terzo Settore, per il perseguimento di fini meritevoli coerenti con le finalità statutarie della Fondazione;

- incentivazione, attivazione e gestione di strutture educative, formative sportive e per il tempo libero in favore di soggetti che si trovino in condizione di svantaggio, di devianza o di disagio psichico e sociale, con particolare riguardo a quelle strutture che perseguono la socializzazione e l'integrazione dei soggetti svantaggiati o disagiati;

- incentivazione e gestione di attività di formazione rivolte a personale da specializzare nel trattamento sociale, educativo e terapeutico di soggetti svantaggiati o disagiati;

- incentivazione e gestione di campagne di sensibilizzazione della comunità civile per la promozione di iniziative culturali e di solidarietà sociale in favore di soggetti svantaggiati o disagiati;

- incentivazione e attivazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla sensibilizzazione sul tema della ricerca in ambito culturale e scientifica in tutti i campi, con particolare riguardo alle scienze psicologiche, sociologiche, bio-mediche, farmacologiche, cliniche e di profilassi nel settore della cura e della prevenzione degli stati di infezione da HIV e AIDS e delle malattie psichiche, anche attraverso convegni, corsi, seminari, pubblicazioni, centri di ricerca e qualsiasi altra iniziativa idonea allo scopo;

- supporto ad attività di assistenza sociale e sociosanitaria, anche con interventi economici, nei confronti dei bisognosi o di strutture a carattere assistenziale dedicate;

- promozione di attività di raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra e in genere dei propri scopi istituzionali ai sensi dell'art 7 del D.lgs. 117/2017;

- istituzione di premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie

nelle quali la Fondazione medesima opera, nonché borse di studio o di ricerca per diplomati o laureati nei settori all'interno dei quali la Fondazione opera;

- istituzione di borse di formazione per tirocini di specializzazione nei settori nei quali opera la Fondazione;

- sostegno a istituti scolastici, educativi e sociali che perseguano il fine della formazione umana e culturale di soggetti svantaggiati e della loro integrazione lavorativa;

- sostegno a iniziative economiche, culturali, artistiche e sociali che prevedano l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati;

- promozione e stipula di convenzioni o accordi di ogni tipo con enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, per lo svolgimento delle predette attività e la realizzazione degli scopi sociali;

- organizzazione di attività culturali, anche in collaborazione con istituti scolastici ed altri enti pubblici e/o privati, per la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione nelle tematiche e problematiche di cui la Fondazione si occupa, compresa la realizzazione di iniziative editoriali;

- organizzazione di incontri, manifestazioni, rappresentazioni, concerti, festival per favorire la diffusione della cultura e delle arti presso le giovani generazioni, con particolare attenzione alla formazione ed all'integrazione dei soggetti svantaggiati e disagiati;

- realizzazione di attività formative, di sensibilizzazione e di sostegno (incontri, convegni, pubblicazioni, corsi e seminari, borse di studio o altre iniziative similari), volte a promuovere la crescita e la maturazione di talenti culturali e artistici tra i giovani che si trovino in condizioni di svantaggio o di disagio;

- realizzazione di ogni altra attività che consenta di perseguire gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dalle normative vigenti, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale. In particolar modo, la Fondazione potrà incentivare, attivare e gestire attività d'impresa in qualunque settore produttivo di beni e servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agricoltura, manifattura, edilizia, commercio, turismo, cultura, arte, musica, teatro), purché tali attività non costituiscano l'attività principale e siano funzionali e strumentali al

perseguimento delle finalità filantropiche previste dal presente statuto all'art. 3. L'attività d'impresa può essere esercitata solo in modo non prevalente rispetto alle altre attività di interesse generale, di utilità sociale e filantropica, con il divieto assoluto di distribuire utili, in modo conforme a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Compete al Consiglio di Amministrazione definire tipologia, modalità e termini per lo svolgimento delle attività diverse e documentare, nel rendiconto economico finanziario, nella relazione di missione o nella nota integrativa, il rispetto dei limiti posti dalla normativa.

La Fondazione, nel porre in essere le proprie iniziative e le attività di cui sopra, si impegna a collaborare e sostenere la Cooperativa Sociale P.A.R.S. - Prevenzione Assistenza Reinserimento Sociale - "Pio Carosi" Impresa Sociale ETS e tutti gli altri Enti del Terzo Settore che collaborano fattivamente alle attività del Villaggio San Michele Arcangelo sito a Corridonia in Contrada Cigliano, 15.

Al fine di completare le attività di cui ai precedenti articoli, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, a breve o a lungo termine;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto per la

locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o di usufrutto, di immobili;

- stipulare contratti di collaborazione professionale e di lavoro dipendente con personale qualificato, competente ed idoneo alla realizzazione degli scopi sociali, nelle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;

- stipulare ogni opportuno atto, contratto, convenzione, di qualsiasi genere anche trascrivibile nei pubblici registri con enti pubblici o privati che siano considerati necessari, opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- collaborare e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi affini a quelli della Fondazione medesima e ove lo ritenga opportuno, potrà costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nei settori interessati dalle attività della Fondazione;

- collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

- partecipare a bandi comunali, provinciali, regionali,

nazionali e/o internazionali compresi quelli comunitari, per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione;

- concedere in locazione, uso, comodato, usufrutto o cedere la proprietà di propri immobili, quando questo consenta il miglior perseguimento delle finalità di interesse generale ovvero si generino rendite o entrate da destinare, allo stesso modo, al sostegno delle attività di interesse generale;

- realizzare investimenti patrimoniali e finanziari coerentemente con la qualifica di ente filantropico;

- realizzare ogni altra attività di tipo culturale, economico, finanziario, imprenditoriale, commerciale, turistico e sociale che consenta di realizzare il suo scopo sociale, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6

Volontari

La Fondazione può avvalersi ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Sarà obbligo della Fondazione assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 18 del Codice del terzo settore.

Articolo 7

Membri della Fondazione - I Sostenitori

Nella Fondazione è prevista la partecipazione di soggetti che contribuiscono alla realizzazione dello scopo declinato.

Sono "Sostenitori" coloro che alla data del presente Statuto risultano essere soci della Fondazione.

Possono divenire "Sostenitori", le persone fisiche e le persone giuridiche private o pubbliche che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività e/o contribuiscono alle stesse mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il sostegno e/o il contributo è eseguito/versato.

L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori, depositato presso la sede della Fondazione. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni.

La qualifica di Sostenitore implica il dovere di tutelare e promuovere il buon nome della Fondazione; la violazione di tale obbligo può implicare la perdita della qualifica di Sostenitore a seguito di una delibera motivata da parte del Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Sostenitore sia persona giuridica, l'esclusione può avere luogo anche per l'estinzione o la messa in liquidazione, anche giudiziale, dell'Ente stesso. I Sostenitori possono

essere esclusi in caso di gravi motivi che devono essere enunciati nella delibera di esclusione.

L'esclusione o la decadenza del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione da notificare all'interessato e decorre dalla cancellazione del nominativo dal libro dei Sostenitori.

Articolo 8

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Sostenitori o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dall'avanzo di gestione dell'esercizio;

- da fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Il patrimonio della fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché da elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati al suo incremento.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse.

In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 9

Gestione del patrimonio

Nella gestione del patrimonio, la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:

- Il Consiglio di Amministrazione annualmente individua il budget spendibile ed erogabile a favore di progetti o soggetti che vengano reputati dal Consiglio di Amministrazione bisognosi di aiuto;

- Il Consiglio di Amministrazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità dei vari progetti selezionati come meritevoli, promossi direttamente o tramite terzi;

- Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale positivo, principalmente con attività di investimento, anche indiretto, in settori economici particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale (es. sanità, assistenza sociale, istruzione, ecc.).

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza e rispettati i seguenti criteri: diversificazione negli investimenti finanziari al fine di conciliare il contenimento del rischio con la redditività del portafoglio; facile liquidabilità degli investimenti finanziari.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Direttore generale;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti;
- il Comitato dei Sostenitori;

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il

diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente. Tuttavia, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017, è ammessa la facoltà di riconoscere un compenso per le cariche o incarichi attribuiti, determinato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art.11

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione uscente.

I Consiglieri devono essere scelti tra persone di provate capacità, professionalità ed integrità morale.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente, i poteri ad esso spettanti sono assunti dal Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti delle

disposizioni di legge e di statuto.

I suoi compiti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- individua il budget spendibile ed erogabile annualmente nonché le attività da realizzare;
- individua i progetti o soggetti ai quali effettuare le erogazioni;
- nomina i membri dell'organo di controllo, stabilendone le funzioni e gli eventuali compensi;
- nomina l'eventuale Direttore Generale, stabilendone l'eventuale compenso;
- nomina l'eventuale Revisore Legale, stabilendone l'eventuale compenso;
- delibera in merito ad eventuali compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- promuove e coordina le attività della Fondazione;
- predispone i programmi e i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- predispone e approva il bilancio d'esercizio e sociale, qualora ne sia prevista la redazione, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- provvede alla pubblicazione dei bilanci nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'aggiornamento dei dati la cui comunicazione è obbligatoria;
- delibera in merito all'assunzione di personale dipendente ed alla stipula di contratti di collaborazione professionale;

- delibera in merito agli apporti di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica da parte dei Sostenitori;
- delibera in merito all'accettazione di eredità, legati e altre donazioni, ovvero all'eventuale rinuncia;
- delibera sulla tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e ne documenta il rispetto dei limiti di legge;
- delibera le eventuali modifiche statutarie;
- delibera in merito all'ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei Sostenitori;
- promuove iniziative di raccolta pubblica di fondi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- assume ogni altro onere la cui competenza non sia riservata ad altri organi;
- delibera di compiere ogni e qualsiasi altro atto idoneo, necessario o opportuno per il perseguimento dell'attività istituzionale.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, nonché conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a componenti o a soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti

individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. In tali casi i componenti e/o i soggetti delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, o lettera semplice o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Pure in difetto di convocazione, il Consiglio è valido qualora sia presente la totalità dei suoi membri e l'organo di controllo.

Le sedute del Consiglio sono valide se presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in assenza del Presidente, prevale il voto del Vice Presidente. Le delibere concernenti lo scioglimento, le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, nonché ogni altra modifica statutaria, vengono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto in via elettronica, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non è ammesso il voto per delega.

La decadenza dalla carica di consigliere, per assenze prolungate e ingiustificate, per attività contrarie a eventuali codici di comportamento adottati dalla Fondazione o in contrasto con le finalità ed i principi della Fondazione, è valutata dal Consiglio di Amministrazione che riporta le motivazioni nella propria delibera. Il membro interessato deve essere convocato all'adunanza con almeno tre giorni di preavviso indicando nella convocazione i motivi della decadenza, al fine di consentire al membro interessato di poter esporre le proprie giustificazioni. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consigliere interessato dalla decadenza non partecipa alla votazione. La delibera, adeguatamente

motivata, viene comunicata per iscritto all'interessato ed è immediatamente efficace.

Il consigliere che intende recedere, né da comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio (a titolo esemplificativo dimissioni/recesso, decadenza, permanente impedimento o decesso), il Consiglio di amministrazione composto dai membri rimanenti procede tempestivamente alla sostituzione del componente o componenti mancanti.

Il consigliere o i consiglieri così nominati rimangono in carica per tutta la durata residua del Consiglio.

In tutti i casi in cui il Consiglio non possa essere validamente costituito per individuare i nuovi componenti o non venga raggiunta la maggioranza necessaria per la delibera, la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione viene demandata al Consiglio di Amministrazione in carica della Cooperativa Sociale P.A.R.S. - Prevenzione, Assistenza, Reinserimento Sociale - "Pio Carosi" Impresa Sociale ETS o, ove quest'ultima non sia più operante, è demandata al Comitato dei Sostenitori della Fondazione la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 12

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il

Presidente. Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, e può essere rinominato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, facendone eseguire le deliberazioni; provvede a quanto è necessario per assicurare la regolarità della gestione finanziaria.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Sostenitori.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente coordina l'intera attività di gestione della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione (ad esclusione delle operazioni straordinarie e/o che comportano modifiche dello statuto), che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente può delegare le funzioni ad altro componente del

Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, esclusione, decadenza, morte del Presidente, le funzioni ad esso spettanti saranno assunte dal Vice Presidente in carica fino a scadenza dell'incarico assunto del Presidente uscente.

Articolo 13

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice Presidente. Il Vice Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, e può essere rinominato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Vice presidente collabora con il presidente nella direzione della Fondazione.

Articolo 14

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, qualora venga ritenuto

necessario in base al progetto ed al grado di sviluppo dell'ente. Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone di provate capacità, professionalità ed integrità morale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata, le funzioni, gli incarichi e le competenze. Lo stesso provvedimento stabilisce l'eventuale compenso del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 117/2017.

Il Direttore Generale costituisce la figura apicale a livello gestionale della Fondazione, in quanto responsabile dell'attuazione strategica definita dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale possono essere attribuiti incarichi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; coordina il personale, monitora le attività, gestisce i rapporti esterni e la raccolta fondi (fundraising).

Nel caso in cui sia istituito, il Direttore Generale può anche assumere e svolgere, in base ad uno specifico mandato da parte del Consiglio di Amministrazione, alcune delle funzioni previste dallo Statuto in capo al Presidente.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei Sostenitori. Può svolgere la funzione di segretario delle sedute e collabora direttamente con il Presidente.

Il Direttore generale rende conto del suo operato

direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Organo di controllo

La Fondazione, per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione, deve nominare un organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

del d.lgs. 117/2017 e nel caso ricorrano le condizioni per la redazione, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Anche per l'organo di controllo è ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.

Art. 16

Revisione legale dei conti

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, o su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, la funzione di revisione dei conti può essere affidata anche ad un unico Revisore Legale dei conti o ad una Società di revisione legale, scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Registri.

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del

bilancio consuntivo del terzo esercizio di mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Comitato dei Sostenitori

È istituito il Comitato dei Sostenitori, costituito da tutti i Sostenitori così come individuati ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Il Comitato dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Comitato dei Sostenitori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei sostenitori, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero lettera semplice ovvero posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, se nominato,

partecipa di diritto alle riunioni e può svolgere la funzione di Segretario.

Il Comitato dei Sostenitori si può riunire anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Sostenitori.

In seconda convocazione il Comitato dei Sostenitori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Sostenitore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Delle riunioni del Comitato dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, dovrà essere predisposto anche il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove predisposto, dovranno essere redatti dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine entro il quale gli stessi dovranno essere depositati sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere accompagnati dalla Relazione dell'organo di controllo e, se presente, del Revisore/società di revisione.

È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 19

Estinzione

La Fondazione si estingue per impossibilità di proseguire i suoi scopi, ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio che residuerà dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, così come individuato dal Consiglio di Amministrazione, tra gli Enti del Terzo Settore con i quali si è collaborato nel corso degli anni.

Articolo 20

Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni e al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e aggiornamenti.

F.to: TORRESETTI Giorgio e VALLESI Sandro.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

Registrato a Macerata il 9 marzo 2026 al n. 2152, serie 1T.

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Amelia Salvi, notaio in Macerata, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme

*all'originale analogico, ai sensi dell'art 22 del
C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N..*

MACERATA, 9 marzo 2026.